

# **LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2020, n. 16**

## **Legge di stabilità provinciale 2021**

(b.u. 28 dicembre 2020, n. 52, straord. n. 2)

### **Capo VI**

#### *Disposizioni in materia di attività economiche e opere pubbliche*

##### **Art. 34**

##### ***Integrazione dell'articolo 13 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n.26 (Legge Provinciale sui lavori pubblici 1993)***

1. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: "*Le spese generali di ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale del 17 per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali.*"

### **Capo VII**

#### *Disposizioni finali e finanziarie*

##### **Art. 39**

##### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.